

**CONVENZIONE PER IL COFINANZIAMENTO DI N. 1 BORSA DI STUDIO PER IL DOTTORATO DI RICERCA IN ARTISTIC RESEARCH ON MUSICAL HERITAGE
(DM 470/2024 e DM 630/2024)
CUP B23C24000720004**

tra

Il Conservatorio Arrigo Boito di Parma, C.F. n. 80010280347, rappresentato dal Direttore pro-tempore nella persona del prof. Massimo Felici nato a Messina il 28 aprile 1968 domiciliato ai fini del presente atto presso la sede del Conservatorio in Strada del Conservatorio 27/a- CAP 43121 Parma, di seguito indicato come “Conservatorio”, sede amministrativa del corso di dottorato di interesse nazionale in: *Artistic Research on Musical Heritage*, in particolare del curriculum “Tutela del Patrimonio Musicale”

e

Il Comune di Parma, con sede in Parma Strada Repubblica 1, P.I.V.A. e C.F. 00162210348, rappresentata dal, _____, di seguito indicato anche come “Comune”

Il Comune e il Conservatorio di seguito anche congiuntamente indicate come le “Parti”, singolarmente la “Parte”

PREMESSO CHE

- il D.M. MUR prot. 630 del 24/04/2024 ha assegnato nell’ambito della destinazione delle risorse PNRR Missione 4 “Istruzione e ricerca”, Componente 2 “Dalla Ricerca all’Impresa” - Investimento 3.3 “Introduzione di dottorati innovativi che rispondono ai fabbisogni di innovazione delle imprese e promuovono l’assunzione dei ricercatori da parte delle imprese”, al Conservatorio di musica “Arrigo Boito” di Parma n. 2 borse di dottorato di durata triennale per la frequenza di percorsi per dottorati innovativi da accreditare ex D.M. 470/2024 XL ciclo – Anno Accademico 2024/2025 che mira al potenziamento delle competenze di alto profilo, in modo particolare nelle aree delle Key Enabling Technologies, attraverso l’istituzione di programmi di dottorato dedicati, con il contributo e il coinvolgimento delle imprese e incentivi all’assunzione di ricercatori da parte delle imprese;

- l’art. 4.2 del suddetto Decreto richiede ai soggetti attuatori, tra cui le istituzioni AFAM, di individuare “*imprese dei percorsi di dottorato innovativi, disponibili a cofinanziare le borse di dottorato disciplinate dal presente decreto per l’importo eccedente il valore di € 60.000,00 (sessantamila/00) fino alla concorrenza del costo complessivo della borsa, al fine di soddisfare i propri fabbisogni di ricerca e innovazione*”;

- il Conservatorio ha provveduto a manifestare l’interesse ad istituire ed accreditare il Corso di dottorato di ricerca di interesse nazionale in “Artistic Research on Musical Heritage della durata di tre anni in ambito PNRR in qualità di Soggetto attuatore, con sede amministrativa nel Conservatorio di Castelfranco Veneto;

- il Conservatorio di Parma è risultato beneficiario di quota parte delle suddette risorse (quattro borse), come rappresentato nella Tabella C allegata al D.M. 630/2024 e dalla Tabella B2 del D.D. 1007/2024;

- il costo effettivo di una borsa di dottorato (assegno di 16.243 euro lordi anno), più il contributo per la ricerca (per il DIN = +20%) e comprensivo degli importi (rimborso spese di 676,00 euro mese) dovuti per almeno tre mesi di soggiorno all'estero (minimo di legge), è pari a € **72.716,64**;

- Ai sensi del D.M. 470/2024 art. 3 lettera e), il Comune, quale Ente Locale, è soggetto titolato per la realizzazione di specifici programmi di ricerca e sviluppo ovvero di innovazione (art. 9);

- Il Comune di Parma con lettera prot. 7060 del 16/10/2024 ha segnalato l'interesse a partecipare al cofinanziamento di una borsa di studio per il Dottorato di ricerca in *Artistic Research on Musical Heritage*, in particolare per il curriculum "Tutela del Patrimonio Musicale";

- il codice identificativo del progetto (CUP) è il seguente B23C24000720004;

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

Articolo 1 – Premesse

Le premesse alla Convenzione, gli atti e i documenti richiamati, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.

Articolo 2 – Oggetto

Le Parti convengono che nell'ambito del corso di dottorato di ricerca in *Artistic Research on Musical Heritage*, in particolare per il curriculum "Tutela del Patrimonio Musicale" ciclo 40°, le attività formative previste dal corso sono coerenti con le attività di ricerca e sviluppo promosse dal Comune e che è pertanto interesse comune istituire e attivare posti coperti con borsa o altre forme di finanziamento di importo almeno equivalente, in conformità alla normativa vigente, al fine di promuovere la formazione di personale altamente specializzato, attraverso allo sviluppo del Programma Tecnico-Scientifico concordato tra Conservatorio e Comune.

Articolo 3 – Impegni delle parti

Le Parti si impegnano congiuntamente a:

- a. realizzare il progetto formativo e di ricerca della borsa PNRR – DM 630/2024 (ALL. B – Progetto di Ricerca PNRR – DM 630/2024), che sarà approvato dalle parti successivamente alla stipula della convenzione;
- b. individuare un supervisore accademico e un co-supervisore aziendale per la/il dottoranda/o selezionata/o, definendone rispettivi ambiti di competenza;
- c. mettere a disposizione specifiche e qualificate strutture operative e scientifiche per l'attività di studio e di ricerca della/del dottoranda/o selezionata/o (laboratori scientifici, un adeguato patrimonio librario, banche dati, risorse per il calcolo elettronico, ...);
- d. rendicontare periodicamente le attività svolte e i risultati raggiunti dalla/dal dottoranda/o, secondo quanto stabilito dal DM 630/2024;
- e. coinvolgere la/il dottoranda/o in riunioni congiunte di coordinamento delle attività di ricerca oggetto della presente convenzione;
- f. garantire il rispetto dell'art. 17 Regolamento UE n. 852/2020 che definisce gli obiettivi ambientali, tra cui il principio di non arrecare un danno significativo (DNSH, "Do no significant harm"), e la Comunicazione della Commissione UE 2021/C 58/01 recante "Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio «non arrecare un danno significativo» a norma del

regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza”;

- g. favorire, secondo quanto stabilito dal DM 630/2024, nel rispetto della proprietà intellettuale, la valorizzazione dei risultati della ricerca sia nell’ambito dell’attività delle imprese cofinanziatrici, anche nella prospettiva del trasferimento tecnologico, sia in ambito scientifico, mediante un’adeguata circolazione dei risultati perseguiti, comunque secondo i principi “Open science” e “FAIR Data”.

Il Conservatorio di Parma quale Soggetto attuatore del Corso, ha il compito di:

- a. mettere a concorso la borsa di studio per la frequenza del corso di Dottorato di ricerca in Artistic Research on Musical Heritage, in particolare per il curriculum “Turismo musicale”;
- b. comunicare, terminate le procedure concorsuali, il nominativo del Dottorando assegnatario della borsa.
- c. apportare le strutture e le attrezzature necessarie alle attività che si svolgono presso le proprie sedi;
- d. individuare e proporre un supervisore per ogni dottorando assegnato alla propria sede;
- e. organizzare le attività formative coerenti con il progetto di ricerca di ogni dottorando;
- f. comunicare al Comune l’eventuale decadenza del Dottorando deliberata dal Collegio Docenti del Corso o la rinuncia da parte del Dottorando medesimo sia in ordine al posto, sia in ordine alla borsa di studio.

Il Comune si impegna a:

- a. mettere a disposizione la somma necessaria per il co-finanziamento di n. 1 borsa per un importo massimo pari a € 10.000,00 (al netto delle spese bancarie, comprensivo dei soli sei mesi all’estero obbligatori) per una borsa di dottorato tramite pagamento a favore del Conservatorio “Arrigo Boito” Parma, che provvederà al trasferimento della somma al Conservatorio A. Steffani, di Castelfranco Veneto, sede amministrativa del corso di dottorato;
- b. ospitare il Dottorando per un periodo minimo di 6 mesi e a mettere a sua disposizione qualificate e specifiche strutture operative e scientifiche, a norma di legge, per le attività di studio e ricerca, ivi inclusi (se pertinenti con la tipologia di corso) laboratori scientifici, biblioteche, banche dati, ecc.

Le parti stabiliscono altresì che, definita l’assegnazione della borsa di dottorato e avvenuta la definizione del relativo progetto di ricerca, venga sottoscritto un Accordo di collaborazione riguardante il progetto di ricerca medesimo, disciplinante l’eventuale esistenza di una joint research e dettagliante gli aspetti relativi all’apporto di know-how, al background, al foreground, alla riservatezza, alle rispettive risorse messe a disposizione e alla proprietà dei risultati.

Articolo 4 – Importo borsa di dottorato

Le Parti si danno reciprocamente atto che ciascuna borsa di dottorato ha un importo standard pari a € **72.716,64** per l’intero triennio.

Tale importo è costituito da:

- borsa di studio ai sensi del D.M. 247/2022 (importo annuo pari a € 16.243,00, per 3 anni),
- contributo INPS assegno nella misura del 23,35% (importo annuo pari a € 3.794,40, per 3 anni);
- 20% budget della ricerca ai sensi del D.M. 226/2021 (importo annuo pari € 3.248,60, per 3 anni);

- contributo INPS contributo ricerca nella misura del 23,35% (importo annuo pari a € 758,88, per 3 anni);
- soggiorno all'estero del dottorando per almeno **3 mesi** (676,79 € al mese)

Con riferimento all'importo dovuto per il soggiorno all'estero si precisa che esso è dovuto per i soli mesi di effettiva permanenza all'estero e che le borse di cui alla presente convenzione prevedono un periodo di permanenza all'estero obbligatorio per un minimo di tre (3) mesi. In tal caso l'importo della borsa è pari a € **72.716,64** per l'intero triennio.

Il pagamento dovrà essere effettuato tramite Pago PA specificando nella causale la destinazione dei fondi "630 DIN *Artistic Research On Musical Heritage*".

La ricevuta di avvenuto pagamento dovrà essere inviata tramite email all'indirizzo: conservatoriocastelfranco@steffani.it

Articolo 5 – Assenza, decadenza, rinuncia dottorandi

Qualora la borsa di studio non possa essere assegnata per mancanza di candidati idonei nella graduatoria di merito del concorso, il Conservatorio ne darà comunicazione scritta al Comune al termine del concorso e la presente Convenzione si intenderà risolta e nulla sarà dovuto dal Comune.

Il Conservatorio comunicherà al Comune, all'indirizzo: comunediparma@postemailcertificata.it l'eventuale decadenza del Dottorando deliberata dal Collegio Docenti del Corso o la rinuncia da parte del Dottorando medesimo sia in ordine al posto, sia in ordine alla borsa di studio.

Da tale comunicazione il presente atto si intende risolto.

Le somme di cui all'articolo 2 della presente Convenzione già versate ed eventualmente non utilizzate a causa di successive rinunce, decadenze o cessazioni, con modalità appositamente concordate tra le Parti, verranno restituite al Comune nel rispetto della normativa prevista dal MUR.

Restano in ogni caso salvi i pagamenti per le rate di borsa e di budget della ricerca già corrisposte al Dottorando o da corrispondere in forza di obbligazioni già maturate e non ancora eseguite (quali, a titolo meramente esemplificativo i ratei della borsa già maturati ma non ancora erogati).

Articolo 6 – Svolgimento attività e supervisione

Per quanto concerne lo svolgimento del Corso di Dottorato, i doveri e la posizione dei dottorandi, si applicano le disposizioni di cui alla Legge 3 luglio 1998, n. 210, al Decreto Ministeriale 14 dicembre 2021 n. 226 e al Regolamento dei corsi di Dottorato di Ricerca del Conservatorio "A. Steffani".

Il Comune dovrà essere coinvolto nella definizione del percorso formativo anche nell'ambito di collaborazioni più ampie con il Conservatorio, che dovrà essere approvato dalle parti anteriormente all'avvio del percorso formativo.

La borsa di studio finanziata sulla base della presente Convenzione è soggetta al rispetto di quanto stabilito dal D.M. 630/2024. Il conferimento di tale borsa non dà comunque luogo a rapporti di lavoro con il Conservatorio di Parma, o con il Comune né a trattamenti o riconoscimenti, neppure a valutazione utile ai fini di carriere giuridiche ed economiche.

Al tutore conservatoriale, designato dal Collegio dei docenti del Corso, sarà affiancato un supervisore esterno, afferente al Comune e senza oneri aggiuntivi per quest'ultimo, responsabile

della supervisione dell'attività svolta dal Dottorando presso quest'ultimo. In linea con la normativa vigente i supervisori possono essere più di uno.

Articolo 7 – Modalità di svolgimento dell'attività di dottorato

Il Comune si impegna ad ospitare il Dottorando per un periodo minimo di sei (6) mesi, anche non continuativi nell'arco del triennio, e a mettere a sua disposizione qualificate e specifiche strutture operative e scientifiche, a norma di legge, per le attività di studio e ricerca, ivi inclusi (se pertinenti con la tipologia di corso) laboratori scientifici, biblioteche, banche dati, ecc. di sei (6) mesi non continuativi nell'arco del triennio.

A tale fine il Conservatorio concorderà con il Comune l'utilizzazione delle strutture per le attività formative del dottorando, sulla base delle effettive potenzialità delle strutture stesse.

Inoltre il Comune di concerto con il Conservatorio si impegna a individuare uno o più partner internazionali per il periodo di formazione obbligatorio all'estero da un minimo di tre (3) mesi fino al limite massimo previsto all'art. 9, comma 3, del decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca 14 dicembre 2021, n. 226 e all'art. 8, comma 3, del decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca 21 febbraio 2024, n. 470, nell'arco del triennio

Articolo 8 – Ospitalità aziendale e sicurezza

Il Comune, ai sensi del D.Lgs. 81/2008 "Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro", si impegna a farsi carico delle misure di tutela e degli obblighi stabiliti dalla normativa di legge per il periodo di ospitalità previsto ai sensi del precedente art. 3. Per i restanti periodi i suddetti adempimenti saranno a carico del Conservatorio.

Il Dottorando è tenuto a rispettare i regolamenti disciplinari, le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sul lavoro vigenti presso il Comune, e a mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene a dati, informazioni o conoscenze in merito a processi produttivi e prodotti, acquisiti durante lo svolgimento dell'attività di ricerca.

Articolo 9 – Polizze assicurative e infortuni

Il Conservatorio dichiara che garantirà per tutta la durata dell'attività le seguenti coperture assicurative in favore dei dottorandi immatricolati ed iscritti ai propri corsi di studio:

- Polizza "Responsabilità Civile verso Terzi"
- Polizza infortuni

Il Conservatorio capofila dichiara altresì che garantirà la copertura assicurativa dei dottorandi contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL, con il sistema della copertura assicurativa per conto dello Stato, ai sensi e nei limiti del D.P.R. 10 ottobre 1996, n. 567 e successive modificazioni e integrazioni. Si precisa che detta copertura opera solo per gli infortuni che accadano nel corso delle esperienze tecnico-scientifiche e delle esercitazioni pratiche e di lavoro, con esclusione degli infortuni, come quelli in itinere, non connessi alla specifica attività per la quale sussiste l'obbligo di legge (Circolare INAIL n. 28 del 23 aprile 2003).

In caso di infortunio avvenuto durante lo svolgimento delle attività oggetto della presente Convenzione, si conviene che la Parte presso la quale è avvenuto il fatto si impegna a segnalare

l'evento immediatamente all'altra Parte:

- per il Comune a: comunediparma@postemailcertificata.it
- per il Conservatorio a: conservatoriocastelfranco@pec.it

Articolo 10 – Appartenenza dei diritti di proprietà dei risultati e disseminazione

Le Parti concordano nelle seguenti definizioni:

- **Risultato:** risultato dell'attività di ricerca potenzialmente atto ad essere depositato/brevettato/registrato o altrimenti tutelato mediante uno o più diritti di proprietà intellettuale (es. opere scientifico-letterarie, software, banche dati, immagini fotografiche, informazioni e dati riservati, invenzioni, know-how, disegni e modelli, modelli di utilità, topografie di prodotti a semiconduttori, varietà vegetali, etc.), ai sensi del D.lgs. 30/2005 e della Legge 633/1941
- **Particolari Opere dell'Ingegno:** Le opere consistenti in software, banche dati e disegni e modelli, così come definite dalla Legge sul Diritto d'Autore e dal CPI.
- **Risultati tutelabili:** tutti i risultati derivanti dall'attività svolta in esecuzione del presente accordo suscettibili sia di formare oggetto di brevetto o di registrazione sia di protezione come il know-how, e tutti i risultati consistenti in (o che contengano) Particolari Opere dell'Ingegno.
- **Background:** le informazioni sotto qualsiasi forma detenute dalle Parti prima dell'avvio del dottorato finanziato sulla base della presente Convenzione, nonché ogni bene immateriale protetto ai sensi della normativa nazionale, euro-unitaria e internazionale in materia di proprietà intellettuale e industriale realizzato o comunque conseguito da una Parte prima dell'avvio del dottorato finanziato sulla base della Convenzione.
- **Sideground:** tutti i risultati, brevettabili o meno, compreso il know-how, sviluppati dalle Parti autonomamente e in parallelo all'attività disciplinata nella presente convenzione, messi a disposizione nel Programma di Ricerca del dottorato innovativo oggetto della Convenzione.

Ciascuna Parte rimane proprietaria del proprio Background e Sideground, e si impegna a conservarne la confidenzialità dell'altra, compresi i segreti commerciali, con l'adozione di tutti gli strumenti tecnologici e contrattuali utili a tal fine.

Ciascuna Parte avrà facoltà di mettere a disposizione il proprio Background e Sideground a titolo non esclusivo e gratuito del dottorando, per quanto strettamente necessario allo svolgimento delle attività oggetto dell'accordo e chiaramente identificato come tale, salvo che ciascuna Parte non segnali, elementi di Background e di Sideground che, per ragioni oggettive, non possono essere in alcun modo condivisi

Salvo che non sia diversamente stabilito nei regolamenti interni del Conservatorio sede di dottorato, i diritti di proprietà intellettuale sui risultati del programma di dottorato co-finanziato in base alla presente Convenzione, così come, a titolo puramente semplificativo e non esaustivo, invenzioni di prodotto o di processo, modelli, soluzioni tecniche e di design, i materiali, i dati, i prototipi, le possibili applicazioni nonché eventuali soluzioni metodologiche e/o tecnologiche, sono attribuiti al 50% al Conservatorio e al 50% all'Impresa, salva diversa pattuizione delle Parti e fatto sempre salvo il diritto morale dell'inventore/autore di essere riconosciuto tale.

Qualora fra i risultati della ricerca ci sia un'invenzione e una delle Parti non abbia fornito alcun contributo inventivo, i diritti di proprietà intellettuale su tale invenzione saranno di esclusiva titolarità dell'altra Parte, che si assumerà tutti gli oneri connessi con la protezione del Risultato.

Articolo 11 - Comunicazione dei risultati della ricerca

Le Parti si danno reciprocamente atto del fatto che la/il dottoranda/o è tenuta/o alla pubblicazione della tesi in archivio ad accesso aperto secondo la legge italiana e relativi regolamenti di Ateneo.

Tutti gli aspetti relativi alla comunicazione dei risultati da parte della/del dottoranda/o restano disciplinati dalle norme interne del Conservatorio, ai quali la/il dottoranda/o deve attenersi, anche a tutela della conservazione dei requisiti di proteggibilità.

Salvo che non sia diversamente stabilito nei regolamenti interni del Conservatorio, ciascuna Parte si impegna a comunicare all'altra il raggiungimento di Risultati suscettibili di formare oggetto di diritti di proprietà intellettuale. La Comunicazione avviene per mezzo di Pec-Raccomandata e in modo tempestivo dal conseguimento degli stessi. Le Parti si impegnano a collaborare nella valutazione della sussistenza dei requisiti necessari alla brevettazione/registrazione dei Risultati.

Ciascuna Parte può esprimere il mancato interesse a proteggere i risultati dell'attività di ricerca il prima possibile dalla comunicazione di cui al comma precedente. In tali casi, l'altra Parte avrà diritto di procedere a proprio nome in modo pieno ed esclusivo.

Articolo 12 - Diritti di utilizzazione scientifica

Il Conservatorio si riserva il diritto di utilizzazione scientifica dei risultati e di pubblicarli a seguito di autorizzazione scritta da parte dell'Impresa, la quale autorizzazione non potrà essere negata, salvo motivate ragioni legate alla tutelabilità dei risultati. Sarà cura del Conservatorio di assicurare che le attività di utilizzazione scientifica dei risultati non comprometta la tutelabilità degli stessi.

Qualsiasi pubblicazione relativa alla ricerca finanziata con la borsa di dottorato, deve essere sottoposta preventivamente all'attenzione dell'Impresa, con almeno trenta (30) giorni di anticipo sulla data di pubblicazione, la quale verificherà l'assenza di informazioni riservate non divulgabili di proprietà dell'impresa e nel caso apporterà le dovute modifiche/eliminazioni, fatto salvo il posticipo della pubblicazione per il tempo necessario all'eventuale deposito della domanda di brevetto, ovvero la sottoposizione della tesi al regime di "embargo", restando inteso che, in quest'ultimo caso, tale regime durerebbe fino alla rimozione concordata tra le Parti. In nessun caso il posticipo delle attività di disseminazione deve compromettere l'assolvimento degli obblighi di legge da parte del dottorando e il conseguimento del titolo.

Le Parti si impegnano a favorire la tutela e valorizzazione dei risultati, pur assicurando un accesso aperto al pubblico ai risultati della ricerca e ai relativi dati (ad esempio, le pubblicazioni di risultati originali della ricerca scientifica, i dati grezzi e i metadati, le fonti, le rappresentazioni digitali grafiche e di immagini e i materiali multimediali scientifici) nel minor tempo e con il minor numero di limitazioni possibile, secondo i principi Open science e FAIR Data, senza pregiudizio a quanto nei successivi paragrafi relativamente ai Diritti IP correlati ai risultati della ricerca

Nel caso di pubblicazioni dovrà comunque essere indicato che i risultati sono stati conseguiti nell'ambito di un progetto finanziato con fondi PNRR – DM 630/2024, secondo le Linee guida per le azioni di informazione e pubblicità a cura dei beneficiari dei finanziamenti.

Articolo 13 – Regime di sfruttamento commerciale dei risultati

Nei casi di proprietà intellettuale congiunta del Conservatorio e dell'Impresa sui risultati di ricerca ai sensi del precedente art. 8 comma 2, le Parti si impegnano a collaborare alla redazione dei documenti necessari al deposito della relativa domanda di brevetto, che sarà depositata a nome congiunto e le relative spese saranno equamente suddivise al 50%.

Nei casi di proprietà intellettuale congiunta del Conservatorio e dell'Impresa sui risultati di ricerca ai sensi del precedente art. 8 comma 2, spetterà all'Impresa un'opzione per l'acquisto della

quota di titolarità del Conservatorio da esercitarsi entro 3 mesi dal compimento delle prime formalità di protezione. Per l'esercizio dell'opzione di acquisto l'Impresa corrisponderà al Conservatorio un corrispettivo da concordare che tenga conto del contributo delle Parti all'attività svolta, nonché dell'intero ammontare delle somme sostenute dal Conservatorio per deposito e manutenzione dei titoli fino al momento di esercizio dell'opzione.

Decorso infruttuosamente il termine dell'opzione di acquisto del 50% ovvero in caso di rifiuto da parte dell'Impresa, il Conservatorio sarà libero di procedere autonomamente allo sfruttamento dei risultati e, in caso di concessione di licenza onerosa a terzi, sarà tenuto a riconoscere all'Impresa un corrispettivo da concordare tenendo conto dell'investimento del Conservatorio nello sviluppo del risultato.

Qualora il Conservatorio intenda cedere a terzi i diritti di proprietà intellettuale di cui sia contitolare l'Impresa e questa non sia interessata all'acquisto, le Parti si impegnano a procedere di comune accordo alla cessione e parteciperanno dei ricavi in proporzione alla rispettiva quota, fatto salvo il diritto del Conservatorio di recuperare preventivamente sul ricavato l'equivalente di tutti i costi sostenuti per la protezione dei titoli fino al momento della cessione.

Nei casi previsti dall'articolo 8, comma 3, di titolarità esclusiva del Conservatorio dei diritti di proprietà intellettuale sui Risultati della ricerca, qualora l'Impresa ritenga che detti risultati rivestano comprovata rilevanza dal punto di vista delle concrete prospettive di applicazione industriale al pari di quanto sarebbe accaduto in una situazione di contitolarità, l'Impresa stessa avrà diritto, a sua scelta:

- a) All'acquisto dei diritti di proprietà intellettuale sui risultati di titolarità esclusiva del Conservatorio per un corrispettivo da concordare
- b) Alla licenza esclusiva onerosa, territoriale e limitata al campo d'uso di interesse dell'Impresa, remunerata con corrispettivi di tipo variabile di entità non inferiore a quella che si determinerebbe sulla base di una transazione di mercato e all'accollo dei costi pregressi e futuri di manutenzione dei titoli.
- c) Alla licenza non esclusiva onerosa, territoriale e limitata al campo d'uso di interesse dell'Impresa, remunerata con corrispettivi di tipo variabile di entità non inferiore a quella che si determinerebbe sulla base di una transazione di mercato e all'accollo di una parte dei costi pregressi e futuri di manutenzione dei titoli, tenuto conto della natura non esclusiva della licenza.

Ove l'impresa non abbia manifestato interesse per una delle opzioni di cui al comma precedente, entro 60 giorni dalla comunicazione da parte del Conservatorio dell'informazione relativa all'avvenuto compimento delle formalità di protezione, il Conservatorio sarà libera di procedere allo sfruttamento della proprietà intellettuale nei limiti di quanto previsto al comma 3.

Ove, successivamente al decorso del termine di cui al comma precedente, il Conservatorio identifichi una terza parte interessata allo sfruttamento della proprietà intellettuale di cui all'art. 8, comma 3, l'Impresa avrà il diritto di ricevere un'informazione preventiva al fine di poter esercitare il diritto a una licenza non esclusiva gratuita e senza limitazioni territoriali sui predetti risultati, che sarà opponibile anche a eventuali cessionari o sublicenziatari della proprietà intellettuale.

Decorso infruttuosamente i termini di cui all'articolo 11 comma 6 ovvero in caso di rifiuto da parte dell'Impresa, il Conservatorio sarà libera di procedere autonomamente allo sfruttamento dei risultati, anche mediante creazione di imprese spin-off e nulla sarà dovuto all'Impresa, fatti salvi gli obblighi relativi alla disseminazione dei risultati.

Articolo 14 – Informazioni confidenziali e riservatezza

Per "Informazioni Confidenziali" si intendono tutte le informazioni, i dati tecnici, le analisi, gli studi, le formule, le invenzioni, i documenti, il know-how, i segreti aziendali, i processi tecnologici, i

modelli, le informazioni commerciali, ed ogni altra informazione o materiale relativi ad una Parte o riguardanti i prodotti e/o i progetti di detta Parte, che siano qualificati come “Informazioni confidenziali” e forniti per iscritto, per corrispondenza, o anche verbalmente o con qualsiasi altro mezzo o forma, o che comunque siano trasferiti da dipendenti, amministratori, rappresentanti e/o consulenti della Parte divulgante alla Parte ricevente, in occasione dei contatti intercorsi tra loro.

Nel corso della Convenzione e anche successivamente alla sua scadenza o risoluzione fino a 3 [tre] anni dalla data di scadenza o fino a quando non si verificano le condizioni di cui di seguito, entrambe le Parti si impegnano a non divulgare a terzi, in assenza del previo consenso scritto dell'altra Parte, alcuna informazione confidenziale e a non utilizzare alcuna informazione confidenziale per scopi diversi da quelli strettamente previsti per lo svolgimento del percorso di formazione e ricerca oggetto della presente Convenzione.

Ciascuna Parte potrà comunicare le informazioni confidenziali soltanto a quei soggetti che sono informati della natura confidenziale delle stesse e che sono vincolati ad obblighi di riservatezza e non utilizzo non meno vincolanti e restrittivi di quelli previsti nella presente Convenzione.

Le Parti sono tenute a conservare le informazioni confidenziali utilizzando adeguate modalità di conservazione e le necessarie precauzioni, con la diligenza richiesta dalle circostanze e dalla natura delle informazioni. Le Parti non possono riprodurre in alcun modo o attraverso alcun mezzo le informazioni confidenziali.

L'obbligo di riservatezza non si applicherà a qualsiasi informazione che:

- a) la Parte ricevente possa dimostrare, tramite opportuna documentazione, essere legittimamente in suo possesso prima della divulgazione da parte della Parte divulgante;
- b) sia o diventi di pubblico dominio anteriormente alla sottoscrizione della Convenzione ovvero anche successivamente, sempre che la divulgazione non sia conseguenza della violazione degli obblighi di riservatezza previsti dal presente articolo;
- c) sia stata divulgata con il previo consenso scritto della Parte divulgante;
- d) una Parte sia tenuta a comunicare ad Autorità pubbliche o giudiziarie a seguito di regolare e formale richiesta di queste ultime e/o alle quali sia comunque tenuta a fornire informazioni confidenziali per legge, regolamento o ordine dell'autorità giudiziale. In tal caso, la Parte che ha ricevuto l'ordine o la richiesta da parte dell'Autorità dovrà immediatamente informare la Parte divulgante e fornire copia delle informazioni confidenziali trasmesse all'Autorità, fermo restando che la divulgazione dovrà avvenire in misura strettamente necessaria per rispondere alla richiesta o all'ordine ricevuto.

Le informazioni confidenziali sono e rimangono proprietà esclusiva della Parte divulgante o di terzi che le hanno fornite alla Parte divulgante. La Parte ricevente non potrà rivendicare, direttamente o indirettamente, alcun diritto inerente alle informazioni confidenziali.

Ciascuna Parte, a semplice richiesta dell'altra, si impegna a consegnare, entro 15 giorni lavorativi dal ricezione della comunicazione via PEC/Raccomandata, tutti i documenti e/o materiale in proprio possesso e contenente le informazioni confidenziali relative all'altra Parte, salvo il diritto a trattenere copia degli stessi per l'adempimento di obblighi di legge, o delle proprie policy in materia di trattamento dei dati o qualora si tratti di documenti e/o materiale che riguardino informazioni relative ad entrambe le Parti o elaborate congiuntamente.

Fatto salvo quando previsto nelle disposizioni precedenti relative al regime di disseminazione dei risultati, le Parti si impegnano a far assumere al/alla dottorando/a, sotto la sua personale responsabilità, specifici impegni alla riservatezza.

Articolo 15 – Dati personali

Le Parti si impegnano a trattare i dati personali riguardanti la presente Convenzione in conformità a quanto previsto dal Reg. U.E. n 2016/679.

Le Parti dichiarano reciprocamente di essere informate (e, per quanto di ragione, espressamente acconsentire) che i “dati personali” forniti, ai fini del presente accordo, vengano trattati esclusivamente per le finalità della Convenzione stessa, mediante le operazioni descritte dall’art. 4.2 del GDPR (Regolamento UE 2016/679), consapevoli che il mancato conferimento può comportare la mancata o parziale esecuzione dell’accordo. Inoltre, detti dati potranno essere trattati per fini statistici, con esclusivo trattamento in forma anonima, mediante comunicazione a soggetti pubblici, quando ne facciano richiesta, per il perseguimento dei propri fini istituzionali, nonché a soggetti privati, quando lo scopo della richiesta sia compatibile con i fini istituzionali del Conservatorio.

In particolare, si precisa che:

- a) Le categorie di persone interessate al trattamento sono: studenti, professori e ricercatori.
- b) La finalità del trattamento dei dati personali è esclusivamente lo svolgimento delle attività previste dalla presente Convenzione.
- c) Le Parti si impegnano a trattare i dati personali esclusivamente per la finalità sopra indicata.
- d) Le Parti si impegnano ad adottare tutte le misure idonee a garantire la sicurezza del trattamento dei dati e un adeguato livello di protezione dei dati personali trasferiti ai sensi del Reg. UE n. 2016/679.
- e) Le Parti si impegnano a garantire il rispetto degli obblighi di far seguito alle domande di esercizio delle persone interessate (diritto di accesso, diritto di rettifica, diritto di cancellazione).
- f) Le Parti, in qualità di Responsabili del trattamento, si impegnano ad informare il titolare del trattamento entro 24 ore dalla conoscenza della violazione dei dati personali con notifica secondo i termini indicati all’art. 33, comma 3, Reg. UE n. 2016/679.

Articolo 16 – Durata

Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 5, la presente Convenzione ha decorrenza dalla data di ultima sottoscrizione e durata pari a quella del Corso di Dottorato di cui in premessa, decorrente dall’anno accademico 2024/2025.

Articolo 17 – Firma digitale

La presente Convenzione, sottoscritta con firma digitale, è esente da imposta di bollo e di registro ai sensi dell’articolo 1, commi 353 e 354 della Legge 266/2005 trattandosi di fondi trasferiti, a titolo di contributo, per il finanziamento della ricerca e verrà registrata dalla parte che ne abbia interesse.

Articolo 18 – Imposte

Il presente atto, stipulato sotto forma di scrittura privata, è soggetto ad imposta di bollo fin dall’origine (D.P.R. n. 642/72 Parte Prima) ed è registrabile in caso d’uso con oneri a carico della Parte richiedente la registrazione (art. 5 comma 2, D.P.R. n.131/86). Le spese dell’eventuale registrazione saranno a carico del soggetto che richiede la registrazione.

Articolo 19 – Controversie

La presente Convenzione è regolata dalla legge italiana. Le Parti si impegnano a definire in via amichevole qualsiasi controversia che possa nascere dall'interpretazione, dall'applicazione e/o alla validità della presente Convenzione. In caso non sia possibile raggiungere una definizione amichevole della vertenza, le predette controversie saranno deferite alla competenza esclusiva del Foro di Parma.

Parma,

Per il Conservatorio

Per il Comune